

3) Le PARTI sono tenute a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerente i gruppi di misura e loro sigillatura e/o integrità.

4) CLIENTE e FORNITORE hanno il diritto di richiedere al DISTRIBUTORE LOCALE, in contraddittorio tra loro, la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il CLIENTE decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta a DOLOMITI ENERGIA che provvederà a inoltrarla al DISTRIBUTORE LOCALE. Il CLIENTE ha diritto di presenziare alla prova di verifica.

5) Nel caso di richiesta da parte del CLIENTE, DOLOMITI ENERGIA provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il misuratore risultasse regolarmente funzionante.

6) Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal DISTRIBUTORE LOCALE, il misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell'intervento sarà a carico del DISTRIBUTORE LOCALE che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata da DOLOMITI ENERGIA al CLIENTE.

7) DOLOMITI ENERGIA comunicherà per iscritto al CLIENTE l'esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute.

8) La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del contatore non costituisce per il CLIENTE giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

16. Adeguamenti Contatore

1) Nel caso in cui presso il POD non sia installato un contatore dotato di gruppo di misura abilitato a rilevare il consumo orario o per fasce, il corrispettivo per l'acquisto della materia prima energia elettrica sarà di tipo monorario, salvo specifiche pattuizioni definite nelle CE.

2) Nel caso in cui presso il POD sia installato un contatore dotato di gruppo di misura abilitato a rilevare il consumo orario o per fasce, il corrispettivo per l'acquisto della materia prima energia elettrica avverrà per fasce orarie definite secondo la regolazione vigente, salvo specifiche pattuizioni definite nelle CE.

3) Qualora, nel corso della fornitura, la rilevazione dei dati di consumo del CLIENTE, anche per disposizioni di ARERA, venga modificata da monoraria a fasce, il Corrispettivo energia applicato sarà adeguato alle modifiche intervenute, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il misuratore sia stato sostituito dal DISTRIBUTORE LOCALE, purché la sostituzione sia avvenuta entro il 15 del mese; qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15, il trattamento orario o per fasce sarà applicato dal primo giorno del secondo mese successivo.

17. Responsabilità del CLIENTE

1) Il CLIENTE è responsabile della conservazione degli apparecchi, dei gruppi di misura e del materiale del DISTRIBUTORE LOCALE installati presso il POD e gli è fatto divieto di spostarli, manometterli od occultarli. Il CLIENTE è responsabile inoltre dei danni conseguenti a incendio, furto o manomissione delle apparecchiature del DISTRIBUTORE LOCALE, salvo che dimostri la propria estraneità all'accaduto.

2) Il CLIENTE è responsabile della gestione e manutenzione dell'impianto di regolazione e misura al POD, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in osservanza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto dalle vigenti disposizioni regolatorie adottate dall'ARERA. Il CLIENTE terrà indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità ai sensi del presente comma. Ogni modifica all'impianto di regolazione e misura dovrà essere preventivamente comunicata al FORNITORE dal CLIENTE e dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni regolatorie.

3) L'energia elettrica non può essere utilizzata in località e per usi diversi da quelli previsti dal CONTRATTO, né ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.

18. Responsabilità del FORNITORE

1) Il FORNITORE non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dall'energia elettrica somministrata, essendo lo stesso FORNITORE persona giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e/o distribuzione.

2) In ogni caso, qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal CLIENTE che sia derivato direttamente o indirettamente da attività del DISTRIBUTORE LOCALE o di terzi non sarà ascrivibile al FORNITORE, neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva o altre obbligazioni nei confronti del DISTRIBUTORE LOCALE, di Tema S.p.A. o di terzi.

3) Il FORNITORE non assume alcun tipo di impegno in ordine ad eventuali oneri connessi ad un recesso anticipato da parte del CLIENTE dal contratto di fornitura di energia elettrica con il precedente fornitore. Sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il DISTRIBUTORE LOCALE e/o Tema S.p.A., e/o qualsiasi altro soggetto avente titolo, dovesse richiedere al FORNITORE a seguito della sospensione o della risoluzione del CONTRATTO.

4) Le interruzioni o limitazioni della fornitura, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, ad esigenze di servizio o disposte dalla competente autorità come pure le variazioni tecniche di fornitura dovute a cause accidentali, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento da parte del FORNITORE o a risoluzione del contratto.

19. Inserimento automatico di Regolamentazioni Tecniche e di Clausole Negoziabili

1) Il presente CONTRATTO si intenderà automaticamente modificato o integrato mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che venissero obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche autorità o di altri soggetti competenti.

2) Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente CONTRATTO che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.

3) Qualora i contenuti imposti dai provvedimenti di cui ai precedenti commi, non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente CONTRATTO, le PARTI provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

20. Variazione unilaterale delle Condizioni contrattuali

1) Qualora, nel periodo di validità del CONTRATTO per effetto delle delibere emanate dall'ARERA e/o a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dalle autorità competenti che dovessero apportare delle modifiche alla normativa

vigente e/o a seguito di straordinari eventi sociopolitici, finanziari ed economici o altro giustificato motivo (a titolo esemplificativo: attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzione dei flussi d'approvvigionamento, repentine oscillazioni delle quotazioni di materie prime), che dovessero comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o giuridiche in base alle quali il FORNITORE si è impegnato a stipulare il CONTRATTO, il FORNITORE, si riserva di inviare una comunicazione scritta su SUPPORTO DUREVOLE indicante le nuove condizioni di fornitura e/o singole clausole contrattuali con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni medesime nel rispetto dei termini previsti agli art. 13 e 14 del Codice di Condotta Commerciale; la comunicazione conterrà l'indicazione dettagliata delle nuove condizioni contrattuali e/o dei nuovi corrispettivi e parametri di calcolo dei corrispettivi di fornitura applicabili, della data di decorrenza delle stesse e del relativo periodo di validità.

2) Qualora le modifiche di cui la paragrafo precedente comportino esclusivamente una diminuzione dei corrispettivi previsti nelle Condizioni Economiche e determinati dal FORNITORE, la comunicazione potrà essere eseguita anche all'interno dei documenti di fatturazione o di altre comunicazioni, o congiuntamente agli stessi, e il termine di preavviso non potrà essere inferiore a 1 (un) mese rispetto alla decorrenza delle suddette variazioni.

3) È fatto salvo il diritto del CLIENTE di recedere dal CONTRATTO nei termini e nei modi previsti dalla Del. 783/2017/R/com.

4) La comunicazione di cui di cui al precedente punto 1) non è dovuta in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico di corrispettivi non determinati dal FORNITORE. In questo caso il CLIENTE è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.

5) Ad eccezione del caso in cui sia proposta al CLIENTE una diminuzione dei corrispettivi unitari previsti nelle Condizioni Economiche, le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale non troveranno applicazione e continueranno ad applicarsi le condizioni precedenti alla prevista decorrenza delle modifiche proposte.

21. Evoluzioni automatiche

1) Qualora sia esplicitamente prevista nelle Condizioni Economiche l'evoluzione automatica delle medesime, nell'arco di 12 (dodici) mesi, che comportino un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal FORNITORE, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile ovvero il passaggio da un prezzo variabile ad un prezzo fisso, il FORNITORE ne darà comunicazione in forma scritta su SUPPORTO DUREVOLE al CLIENTE con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. È fatto salvo in ogni caso il diritto del CLIENTE di recedere dal CONTRATTO.

22. Rinnovo delle Condizioni Economiche

1) Il FORNITORE ha facoltà di rinnovare le Condizioni Economiche, qualora valide per un periodo temporale predefinito: a) sia applicando tacitamente, senza soluzione di continuità, le stesse Condizioni Economiche vigenti precedentemente alla scadenza, per ulteriori periodi; b) sia applicando, previa comunicazione, per un nuovo periodo di tempo predefinito, le stesse o nuove e differenti Condizioni Economiche a far data dalla scadenza delle prime; salvo, comunque, il diritto di recesso del CLIENTE.

2) Nel caso di cui al precedente punto 1), lettera b), il FORNITORE dà comunicazione in forma scritta su SUPPORTO DUREVOLE al CLIENTE delle nuove e differenti condizioni economiche, o se del caso delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Codice di Condotta Commerciale, in modo che tale comunicazione pervenga al CLIENTE con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle condizioni economiche applicabili al nuovo periodo. Tali informazioni non potranno essere trasmesse all'interno dei documenti di fatturazione o all'interno di comunicazioni di altra natura e, in ogni caso, congiuntamente agli stessi, salvo il caso in cui il rinnovo si configuri come una riduzione dei corrispettivi previsti nelle Condizioni Economiche.

3) Ad eccezione del caso in cui sia proposta al CLIENTE una diminuzione dei corrispettivi unitari previsti nelle Condizioni Economiche, i rinnovi delle Condizioni Economiche per i quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale non troveranno applicazione e continueranno ad applicarsi le condizioni precedenti alla prevista decorrenza delle modifiche proposte.

23. Indennizzi automatici

1) Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale per i CLIENTI DI PICCOLE DIMENSIONI serviti sul Mercato libero, il FORNITORE corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle tempistiche di comunicazione delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali, delle evoluzioni automatiche o dei rinnovi delle condizioni economiche.

2) Il FORNITORE corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell'indennizzo è pari a:

- 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari;
- 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari;
- 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari.

L'indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.

3) Il CLIENTE titolare di POD trattato per fasce ai sensi del TIS avrà diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 10 (dieci) euro nel caso in cui il DISTRIBUTORE LOCALE abbia messo a disposizione del FORNITORE esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi. L'indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.

4) Il FORNITORE corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico nel caso di emissione della bolletta di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell'indennizzo è pari a 4 (quattro) euro:

- nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto;
- maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

5) L'indennizzo sarà corrisposto nella bolletta di chiusura. L'indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell'emissione della bolletta di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.

6) Il CLIENTE avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il DISTRIBUTORE LOCALE metta a disposizione del FORNITORE i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore

diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura. L'indennizzo sarà trasferito al CLIENTE in occasione della bolletta di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del DISTRIBUTORE LOCALE al FORNITORE.

7) Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TQIV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.

24. Bonus sociale

1) Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda.

2) Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune.

3) Per maggiori informazioni visitare il sito www.arera.it o chiama il n° verde 800.166.654.

25. Comunicazioni - Reclami - Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1) Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. In particolare il CLIENTE dovrà inoltrare le comunicazioni per iscritto (indicando il codice POD e il proprio codice fiscale o partita IVA) all'indirizzo DOLOMITI.ENERGIA.S.p.A. Via Fersina n. 23, 38123 - Trento oppure via email all'indirizzo reclami@dolomitienergia.it (in caso di reclami o segnalazioni) o all'indirizzo clienti.casa@dolomitienergia.it per i CLIENTI domestici e clienti impresa dolomitienergia.it per i CLIENTI non domestici (per tutte le altre comunicazioni) o via posta elettronica certificata all'indirizzo info.commerciale@cert.dolomitienergia.it.

2) Il CLIENTE dovrà comunicare per iscritto al FORNITORE entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i POD.

3) Il CLIENTE dovrà comunicare tempestivamente al FORNITORE ogni variazione dell'indirizzo, compreso quello di posta elettronica, dichiarato alla data di sottoscrizione del CONTRATTO.

4) In ogni caso e in ogni momento il CLIENTE può inviare al FORNITORE un reclamo per iscritto, anche mediante il modulo predisposto dal FORNITORE stesso e reperibile sul sito www.dolomitienergia.it. Il reclamo andrà inoltrato: all'indirizzo DOLOMITI.ENERGIA.S.p.A. Via Fersina n. 23 - 38123 Trento oppure via email all'indirizzo reclami@dolomitienergia.it o via posta elettronica certificata all'indirizzo info.commerciale@cert.dolomitienergia.it. Nel caso in cui il CLIENTE invii il reclamo senza l'utilizzo dell'apposito modulo, al fine di consentire l'identificazione del CLIENTE che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:

- Nome e cognome;
- Indirizzo di fornitura;
- Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l'invio della risposta;
- Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (nel caso di specie, energia elettrica);
- Codice identificativo del POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente;
- Breve descrizione dei fatti contestati.

5) Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura, il FORNITORE richiederà al DISTRIBUTORE LOCALE i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al CLIENTE. Per detti servizi il CLIENTE ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al DISTRIBUTORE LOCALE.

6) Qualora il CLIENTE abbia presentato reclamo al FORNITORE e abbia ricevuto una risposta ritenuta dal CLIENTE insoddisfacente o non abbia ricevuto risposta decorsi 40 (quaranta) giorni dalla presentazione del reclamo, il CLIENTE, potrà proporre un'istanza di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA. Il Servizio Conciliazione dell'ARERA è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione delle controversie insorte con il FORNITORE, facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un soggetto conciliatore che opera al fine di tentare di risolvere bonariamente la controversia ed evitare l'instaurarsi di un contenzioso; la procedura del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione è disciplinato dal TICO. Il CLIENTE potrà attivare la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line del sito internet.www.conciliaonline.net.

7) Il CLIENTE può attivare il Servizio Conciliazione qualora risulti connesso in bassa tensione e/o media tensione.

8) Il CLIENTE non può attivare il Servizio Conciliazione qualora:

- abbia già attivato il Servizio Conciliazione per la stessa controversia;
- abbia già concluso una procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione;
- il Servizio Conciliazione abbia archiviato una domanda del CLIENTE per rinuncia o mancata comparizione al primo incontro fissato per la conciliazione.

9) L'esecuzione del tentativo di conciliazione è condizione obbligatoria di procedibilità per il successivo accesso alla giustizia ordinaria. Qualora il cliente non intenda avvalersi del Servizio Conciliazione dell'ARERA per espere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie, potrà rivolgersi ad uno degli altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie (cosiddetti "ADR" Alternative Dispute Resolution) iscritti nell'elenco dell'ARERA, disponibile al link "elenco ADR dell'Autorità" sul sito internet <https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>.

10) Ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione sono disponibili sul sito internet <https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm> oppure www.conciliazione.energia.it.

26. Oneri Fiscali, Accise e Adempimenti Fiscali

1) Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell'autorità competente, al CONTRATTO, alla fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del CLIENTE, salvo che siano posti espressamente dalla legge a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa.

2) Le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica a carico del CLIENTE, saranno esposte in fattura in voce separata.

3) L'applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto all'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria) verrà effettuata dal FORNITORE, sulla base di un'apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal CLIENTE, riportanti tutti gli elementi necessari all'applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei predetti documenti verrà applicata l'aliquota IVA nella misura ordinaria, fatto salvo quanto stabilito qui di seguito. In mancanza di diversa comunicazione del CLIENTE, il FORNITORE considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l'istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo POD, già ritenute valide nell'ambito di un precedente contratto di somministrazione di energia elettrica tra le PARTI, a condizione che, successivamente a quest'ultimo, si siano susseguiti tra le PARTI, senza soluzione di continuità, contratti di

somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l'integrazione o la modificazione.

4) Il CLIENTE assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal CLIENTE stesso consegnate al FORNITORE. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall'istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal CLIENTE al FORNITORE, saranno poste a carico del CLIENTE stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il FORNITORE fosse tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria.

5) Sarà cura del CLIENTE fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l'impiego dell'energia elettrica, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso dal FORNITORE al CLIENTE di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto dal FORNITORE all'Amministrazione Finanziaria, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il FORNITORE potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria.

6) Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico del CLIENTE secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.

7) Salvo diverse disposizioni di legge, regolamenti e/o previa espressa dichiarazione del CLIENTE, il FORNITORE effettua le dichiarazioni agli Uffici delle Dogane competenti ed esegue i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

8) Il CLIENTE si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità nei riguardi dell'Erario derivante da un diverso impiego dell'energia elettrica fornita rispetto a quanto dichiarato nel contratto.

9) La spedizione delle fatture e di eventuali altri documenti contabili avvenuta attraverso posta elettronica, nel rispetto dell'ambiente, secondo quanto definito dal D.Lgs. 52/04, non comporta nessun onere per il CLIENTE.

27. Richiesta Dati Catastali

1) Ai fini dell'applicazione dell'Art.1 Comma 333 della Legge 311/04 (Legge Finanziaria 2005), il FORNITORE richiederà al CLIENTE, per ogni punto di prelievo presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica i dati catastali identificativi dell'immobile che saranno trasmessi all'Anagrafe Tributaria.

2) La mancata comunicazione da parte del CLIENTE dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all'Anagrafe Tributaria.

3) Per ogni chiarimento il CLIENTE potrà consultare l'Agenzia delle Entrate "www.agenziaentrate.gov.it".

28. MARCHIO 100% ENERGIA PULITA

1) Con l'efficacia del presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna ad erogare i servizi sottoscritti dal CLIENTE presso i POD riportati nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.

2) Il marchio "100% energia pulita", di seguito identificato come

MARCHIO, identifica l'energia elettrica come rinnovabile certificata con Garanzie di Origine in base alle definizioni previste nelle vigenti disposizioni di legge.

3) Il MARCHIO può essere utilizzato per i POD del CLIENTE che consumano energia che rispetti i requisiti stabiliti all'interno del presente documento e negli allegati Condizioni Economiche.

4) Le modalità Tecnico-Economiche per l'utilizzo del MARCHIO sono riportate negli Allegati CE.

5) Il MARCHIO può essere utilizzato esclusivamente dai POD riportati nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE e può essere applicato:

- sugli edifici ospitanti tali POD;
- sui prodotti realizzati sulle linee di produzione afferenti ai medesimi POD;

- sul materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti realizzati nei medesimi POD;

- sul materiale componente l'immagine aziendale e relativo ai prodotti realizzati nei medesimi POD;

- sul sito web, social media ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dall'azienda CLIENTE.

6) L'elenco di cui al comma precedente deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del MARCHIO sarà tutelato dal FORNITORE. Il CLIENTE non potrà concedere a terzi l'uso del MARCHIO, in qualunque forma.

7) L'apposizione del MARCHIO in pubblicità e in lanci promozionali non deve indurre in errore i destinatari del messaggio sul significato del MARCHIO.

8) Il CLIENTE si impegna fin d'ora ad utilizzare il MARCHIO secondo quanto riportato nei documenti denominati "Disciplinare e regolamento d'uso del marchio 100% energia pulita" e "Linee guida per eco comunicare – vademecum per il corretto utilizzo del marchio 100% energia pulita", che saranno consultabili dal CLIENTE, in formato digitale, in seguito all'attivazione della fornitura.

9) Il FORNITORE si riserva la facoltà di poter effettuare visite ispettive nelle unità produttive del CLIENTE al solo scopo di verificare il corretto utilizzo del MARCHIO, all'uopo il CLIENTE presta sin d'ora il suo completo consenso.

10) Le parti convengono che, al termine di efficacia del CONTRATTO a qualsiasi causa dovuto, cesserà immediatamente anche il diritto del CLIENTE di utilizzare in qualunque modo il MARCHIO. Contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il MARCHIO dovrà essere distrutto dal CLIENTE o comunque restituito al FORNITORE. In caso di violazione del presente obbligo da parte del CLIENTE, quest'ultimo dovrà corrispondere al FORNITORE una penale pari a 2 €/kWh sul volume dei prelievi attesi di energia dell'anno in corso per ogni violazione riscontrata, salvo il risarcimento del maggior danno.

11) L'autorizzazione all'uso del MARCHIO viene revocata:

- in caso di risoluzione del CONTRATTO;
- in violazione delle condizioni contrattuali sopra riportate.

12) La revoca dell'autorizzazione comporta il divieto di utilizzo del MARCHIO da parte del CLIENTE e l'eliminazione, a carico del CLIENTE, di ogni riferimento al MARCHIO dalla corrispondenza, dai cataloghi, dall'immagine aziendale e dalla pubblicità in genere.

29. Elezione di domicilio e Foro Competente

1) Le PARTI eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO: (i) quanto al FORNITORE presso la propria sede legale; (ii) quanto al CLIENTE presso l'indirizzo indicato nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO.

2) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le PARTI

in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi allegati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, impregiudicata la competenza inderogabile di ogni altro foro prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Per tutte le controversie fra il FORNITORE e il CLIENTE che rivesta la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo) sarà esclusivamente competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del CLIENTE, se ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

30. Cessione del Contratto

1) Il CLIENTE autorizza sin d'ora il FORNITORE a cedere a terzi il presente CONTRATTO ed i conseguenti oneri e frutti di qualsiasi natura connessi all'esecuzione o da essa derivanti senza aggravio di costi o peggioramento per detta causa delle condizioni economiche applicate al CLIENTE. Dell'intervenuta cessione il CLIENTE sarà informato e da tale data la cessione sarà efficace nei suoi confronti.

2) È consentita fin d'ora la cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società operante sul mercato della vendita di energia elettrica appartenente al medesimo gruppo societario del FORNITORE, senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del CLIENTE. Dell'intervenuta cessione il CLIENTE sarà notiziato e da tale data la cessione sarà efficace nei suoi confronti.

3) Il CLIENTE non può cedere il contratto a terzi senza il preventivo assenso del FORNITORE. In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il CLIENTE che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall'attestazione delle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti i contratti di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al FORNITORE.

4) Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, sarà considerato terzo rispetto al CLIENTE cedente qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società che, unitamente al contraente cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra società.

31. Rinvio Normativo

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio a quanto contenuto nelle disposizioni di legge, alle delibere dell'ARERA e alle norme del codice civile, dove applicabili.

32. Riservatezza

1) Durante il periodo di durata del CONTRATTO, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare a terzi informazioni relative al CONTRATTO stesso, se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del presente CONTRATTO.

2) Il CLIENTE potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di energia elettrica è effettuata dal FORNITORE, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.

33. Registrazione

1) Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente CONTRATTO sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 131/86, e successive modifiche ed integrazioni, il presente CONTRATTO sarà registrato a tassa fissa e in caso d'uso.